

DETERMINAZIONE N° 16 DEL 15 GIUGNO 2020

OGGETTO: Affidamento servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti urbani pericolosi prodotti da utenze domestiche e raccolti presso i centri di raccolta con fornitura contenitori. DETERMINA A CONTRARRE

Premesso quanto segue:

che la gestione dei servizi di raccolta differenziata rientra negli scopi statutari del Consorzio

che, il combinato disposto degli articoli 4, 11 e 13 della Legge Regione Piemonte n. 24/02 conferma, in capo al Consorzio, la competenza, in ordine al servizio in oggetto;

che il sistema integrato di gestione dei rifiuti previsto dalla Legge della Regione Piemonte n. 24/02, si basa sui conferimenti separati derivanti da raccolta differenziata;

che questo Consorzio nella gestione dei servizi di raccolta si occupa della gestione dei centri di raccolta siti nei Comuni facenti parte del C.E.C.;

che questo Consorzio nella gestione dei servizi di raccolta, nell'ambito delle proprie competenze, si occupa, della raccolta separata dei rifiuti urbani pericolosi raccolti presso i centri di raccolta prodotti esclusivamente da utenze domestiche;

Per l'esecuzione del servizio all'Appaltatore sarà pagato un corrispettivo pari al prezzo più basso euro/t moltiplicato per i quantitativi di materiale effettivamente raccolto;

Che è richiesta l'iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.] per un'attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell'appalto ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XI-C del Codice per gli appalti pubblici di servizi;

che le imprese partecipanti dovranno predisporre il recupero/trattamento/smaltimento presso un impianto autorizzato (da indicare in sede di offerta)

che è richiesta l'iscrizione all'Albo Gestori Rifiuti Ambientali alla categoria 5 classe F o superiore, ai sensi dell'art. 8 Decreto Ministero Ambiente 406/1998,

che il servizio avrà la durata di 2 anni decorrente dalla data di stipula del contratto o dall'avvio del servizio anche in forma anticipata ed il prezzo unitario offerto, a partire dal secondo anno, verrà sottoposto a revisione secondo la variazione accertata dall'ISTAT e riferito all'indice FOI.

L'articolo 23 – comma 14 – del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» [in seguito "Codice"] prevede che l'acquisizione di servizi o forniture sia preceduta da una progettazione « ... articolata di regola in un unico livello...» che «...contiene¹:

- a. La relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- b. Le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26 – comma 3 – del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c. Il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- d. Il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
- e. Il capitale speciale di appalto, descrittivo e prestazionale...».

In considerazione di quanto sopra, è stato predisposto da parte di questo Consorzio il «**Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi raccolti presso i centri di raccolta prodotti da utenze domestiche**», per un importo di € 173.470,00 di cui € 150,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso, nonché della corrispondente Iva nella misura di legge;

Per la realizzazione del progetto è indispensabile fare ricorso al mercato, individuando prioritariamente l'operatore economico cui affidare il predetto servizio.

L'articolo 32 — comma 2 — del Codice, stabilisce che «Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte».

Per gli enti locali, la determinazione a contrattare è disciplinata dall'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» che al comma 1 testualmente recita: «La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base...».

Richiamato il punto 4.1.4 delle linee guida nr. 4 approvate da Consiglio dell'Autorità Anticorruzione (ANAC) che prevede che «La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della

¹ Articolo 23 – comma 15 – del Codice

rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.”

L’affidamento, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, sarà gestito con individuazione del soggetto mediante pubblicazione di un avviso sul profilo della Stazione appaltante;

Visto il capitolato speciale di appalto che disciplina nel dettaglio le prestazioni richieste e le modalità di svolgimento delle stesse;

Valutata l’opportunità, in relazione alla tipologia dell’intervento, alle prestazioni richieste e al fine che si intende raggiungere, di affidare il servizio in oggetto mediante procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, con l’individuazione della ditta affidataria mediante il criterio del minor prezzo come da art. 95, comma 4, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016;

Sottolineato che la procedura di scelta del contraente, come sopra individuata, risulta coerente con i principi delineati dall’articolo 4 — comma 1 — del Codice che recita testualmente: «*L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficacia energetica*»;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del D. Lgs. N° 50/2016;

Rilevato pertanto che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. n° 50/2016;

Evidenziata l’opportunità di appaltare il servizio in oggetto come lotto unico, in quanto la realizzazione del servizio non può essere suddiviso funzionalmente in ulteriori prestazioni frazionate, non essendo sostenibile da un punto di vista economico-finanziario e tecnico-organizzativo;

Sottolineato che nel capitolato speciale di appalto, inerente il servizio in questione, è inserito il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali e che tale documento verrà allegato, per fare parte integrante e sostanziale, al contratto di appalto;

Dato atto che il contratto verrà stipulato con scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati Membri.

Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 19 dicembre 2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022;

Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 15 settembre 2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dei Responsabili;

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore Tecnico per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e dall'articolo 15, del vigente «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi».

DETERMINA

1. di approvare il «Progetto per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi raccolti presso i centri di raccolta prodotti da utenze domestiche)», predisposto da questo ente ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», che si compone dei seguenti documenti:
 - Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
 - Calcolo della spesa con indicazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - Prospetto economico degli oneri;
 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
2. di dare atto che il servizio comporta una spesa complessiva, per due anni di contratto, quantificata in **€ 173.470,00 di cui € 150,00** per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso, nonché della corrispondente Iva nella misura di legge;
3. di provvedere — mediante ricorso al mercato — alla realizzazione del servizio, secondo il progetto come sopra approvato;
4. di appaltare il servizio in oggetto mediante lotto unico, in quanto la realizzazione del servizio non può essere suddivisa funzionalmente in ulteriori prestazioni frazionate;
5. di affidare il servizio mediante procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016; trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato;
6. di precisare — in merito al contratto che si intende stipulare — ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» quanto segue:

Oggetto del contratto ²	Affidamento del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi raccolti presso i centri di raccolta prodotti da utenze domestiche)»,
Fine da perseguire ³	corretto recupero/trattamento/smaltimento dei rifiuti pericolosi
Forma del contratto ⁴	Scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati Membri.
Clausole ritenute essenziali ⁵	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'importo del servizio è fissato in € 173.470,00 di cui € 150,000 per oneri connessi alla sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi dell'articolo 23 — comma 15 — del Codice dei contratti pubblici, oltre all'iva nella misura di legge. 2. Durata del contratto: 2 anni. 3. Clausole particolari e specifiche del contratto: vedi capitolato speciale di appalto. 4. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13.8.2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della L. 13.8.2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto. L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. <p>Qualora l'appaltatore non assolverà gli obblighi previsti dall'articolo 3</p>

² Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»

³ Articolo 192 — comma 1, lettera a) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»

⁴ Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» [Atto pubblico amministrativo, scrittura privata non autenticata, scrittura privata autenticata, scambio di lettere]

⁵ Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» [a titolo di esempio: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione della prestazione, cauzione, subappalto, termini di pagamento del corrispettivo]

	<p>della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.</p> <p>L'amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;</p> <p>5. L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «<i>Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs.30.3.2001 n. 165</i>» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.</p> <p>Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice.</p> <p>6. L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del 163 decreto legislativo 30 marzo 2001 s.m.i. «<i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Consorzio Ecologico Cuneese che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.</p> <p>L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.</p> <p>7. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente appalto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Cuneo.</p>
<p>Modalità di scelta del contraente⁶</p>	<p>L'appalto in oggetto sarà affidato mediante procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, individuando l'impresa aggiudicataria con il criterio del minor prezzo ai sensi 95 — comma 4, lettera b) e c) — del Codice.</p> <p>L'indagine di mercato non ha natura di proposta contrattuale per cui il cui il Consorzio non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna</p>

⁶ Articolo 192 — comma 1, lettera c) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»

	<p>pretesa.</p> <p>Questa stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.⁷</p> <p>Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate e in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.</p> <p>Ciascun concorrente può presentare una sola offerta. L'offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine⁸.</p> <p>Per le offerte ritenute anormalmente basse si procederà ai sensi dell'articolo 97 del Codice.</p> <p>L'impresa che risulterà aggiudicataria sarà tenuta a dimostrare l'idoneità tecnico-professionale di cui all'allegato XVII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., a pena di risoluzione dell'affidamento.</p>
--	---

7. L'affidamento, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, sarà gestito con individuazione del soggetto mediante pubblicazione di un avviso sulla piattaforma telematica dell'ente <https://consorzioecologicocuneese.traspare.com/> come previsto dall'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016.
8. di dare atto che responsabile unico del procedimento [RUP] è il sottoscritto, Responsabile Tecnico del Consorzio Ecologico Cuneese e lo stesso è anche direttore dell'esecuzione.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott.ssa Simona Testa

⁷ Articolo 95, comma 12, del Codice.

⁸ Articolo 32, comma 4, del Codice